



Avv. Nicola Perrotti Avv. Vittoria Lanfranchi Avv. Paolo Marini Avv. Sara Drammis -
25122 BRESCIA, corso Martiri della Libertà, 23 –
Tel. (+39) 030.3755985 Fax (+39) 030.5030851
24027 NEMBRO (BG), via Ronchetti n. 17 – Tel. (+39) 035.4127010– Fax [+39] 035.4721675
Mail: segreteria@studiolegaleperrotti.it
www.studiolegaleperrotti.it

MISURE EMERGENZIALI INTRODOTTE IN TEMA DI DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA PANDEMIA COVID-19

Brescia, 21 aprile 2020

L'emergenza sociale generata dal diffondersi del Coronavirus ha imposto progressivamente l'assunzione di numerose misure che hanno impattato non solo sulla vita quotidiana di tutti i cittadini ma – ed è oggetto di questo approfondimento – anche sull'ordinato svolgimento delle attività economiche ritenute *essenziali e non*.

Ci occuperemo nello specifico delle misure assunte dal Governo in ambito di diritto societario e delle conseguenze delle medesime sull'operatività delle imprese.

- **Articolo 106 decreto legge 17 marzo 2020 n. 18**

E' la prima misura che va tenuta presente e tratta delle modalità per assemblee ordinarie e straordinarie tenute con collegamenti informatici.

Il primo comma del detto articolo consente, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478 bis del codice civile di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Questa norma che consente alle società di posporre l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2020 va accolta con favore (anche se il successivo settimo comma, stesso articolo, prescrive che le disposizioni dell'articolo 106 si applicheranno a tutte le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, anche successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale, creando qualche confusione interpretativa sui tempi di applicazione).

Essa, tuttavia, deve incontrare complessivamente il favore del lettore in quanto concede il tempo necessario alle strutture amministrativo-contabili interne ed ai consulenti esterni delle società per verificare la corretta tenuta della contabilità e comporre la bozza di bilancio, nonostante le difficoltà operative evidenti generate dalla chiusura forzata di numerose aziende e dalle prescritte limitazioni alla circolazione delle persone, professionisti inclusi.

Ciò non impedisce, evidentemente, di poter procedere comunque alla convocazione delle assemblee in particolar modo alle aziende che, ritenute essenziali, siano rimaste completamente o parzialmente attive nel periodo di *lock-down*.

Le modalità per la convocazione e la regolare tenuta delle assemblee previste sono minuziosamente prescritte dal secondo comma in poi del citato articolo.

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, le società possono prevedere, anche in deroga alla vigenti disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante i mezzi di telecomunicazione.

L'assemblea può svolgersi, a discrezione degli organi dirigenziali delle società, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione certa dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza che sia necessario che si trovino presenti nel medesimo luogo il presidente, il notaio e/o il segretario.

Sempre al fine di ridurre il più possibile il rischio di contatti tra persone, nel caso delle società quotate, delle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, alle società con un azionariato particolarmente diffuso o delle banche o degli istituti di credito cooperativo, è consentito il ricorso alla figura del rappresentante designato (come previsto dagli articoli 135 *undecies* e *duodecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58).

- **Decreto legge dell'8 aprile 2020 n. 23 denominato "Decreto Liquidità"**

In data 9 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto-legge "Liquidità" dell'8 aprile 2020 n. 23 recante innumerevoli misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

All'interno del Decreto è presente il Capo II intestato "Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19" il quale, a tutela della continuità produttiva delle aziende, prevede misure volte a contemperare l'esigenza di contenimento della pandemia con l'interesse generale alla conservazione del tessuto economico del Paese.

Le misure spaziano dalla concessione di risorse economiche per garantire liquidità ad imprese e professionisti, alla sospensione delle scadenze fiscali e contributive, all'estensione del campo di applicazione della cd. *Golden power* o limitazione alla circolazione di azioni e/o quote di aziende definite *di rilevante interesse strategico* per il Paese.

Per quanto attiene ai profili di natura societaria, di seguito le principali novità:

- **Articolo 5 del Decreto:** differimento al 1 settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza;

- **Articolo 6 del Decreto:** Nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020 non trovano applicazione le disposizioni in tema di: (a) *riduzione del capitale per perdite* (art. 2446, commi 2 e 3 c.c. e art. 2482 *bis*, commi 4, 5 e 6 c.c.); (b) *riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale* (artt. 2447 e 2482 *ter* c.c.); (c) *cause di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale* (artt. 2484, n.4 e 2545 *duodecies* c.c.).
- **Articolo 7 del Decreto:** Al fine di neutralizzare gli effetti dell'attuale crisi economica dovuta allo stato di emergenza da Covid-19, la valutazione delle singole voci di bilancio può essere operata nella prospettiva della continuità aziendale purché dette voci siano già presenti nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso alla data del 23 febbraio 2020 (anche non approvati), escludendo le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.
- **Articolo 8 del Decreto:** Con riferimento ai finanziamenti erogati dai soci alle società nel periodo che va dal 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, non si applicano le disposizioni in tema di postergazione dei finanziamenti erogati dai soci delle S.r.l. (a favore quindi della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori). La norma trova applicazione anche ai finanziamenti infragruppo in presenza di soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento.
-
- **Articolo 9 del Decreto:** il presente articolo disciplina il campo dell'applicazione della legge fallimentare, disponendo la proroga di sei mesi per i termini di adempimento per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione omologati con scadenza nel periodo 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021. Analogamente, è consentita la presentazione di istanza da parte del debitore al tribunale competente, in caso di procedimento di omologazione di accordi di ristrutturazione o di concordati preventivi ancora pendente al 23 febbraio 2020, per ottenere la concessione di nuovo termine fino ad un massimo di novanta giorni, non più prorogabile (detta proroga può essere richiesta e concessa anche se il debitore ha già ottenuto proroga ex artt. 161 e 182 *bis* della Legge Fallimentare).
-
- **Articolo 10 del Decreto:** al fine di non ampliare ulteriormente la platea delle aziende che si dibattono nelle procedure concorsuali, viene disposta l'improcedibilità di tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 8 luglio 1999 n. 270, depositati nel periodo 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 (ad esclusione delle richieste presentate dal Pubblico Ministero, quando nella medesima è fatta domanda di emissione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 15, comma ottavo della Legge Fallimentare).
-
- **Articolo 11 del Decreto:** È disposta la sospensione per il periodo che va dal 9 marzo al 30 aprile 2020 dei termini di scadenza di cambiali, vaglia cambiari e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario.

- **Articolo 17 del Decreto:** Con riferimento ad operazioni che possono comportare modifiche agli assetti proprietari delle società, sono previste novità in materia di obblighi di comunicazione di partecipazioni rilevanti (art. 120 TUF), quali: (a) l'attribuzione della facoltà alla Consob di determinare, per un periodo di tempo limitato, soglie inferiori rispetto a quelle del 3% e del 5% per le PMI, eliminando la condizione che debba trattarsi di partecipazioni in società ad elevato valore corrente di mercato; (b) l'aumento della soglia del 5% all'acquisto di partecipazioni in occasioni delle quali l'acquirente è tenuto a dichiarare gli obiettivi che intende perseguire nei sei mesi successivi.

Dopo una breve disamina delle novità legislative, di seguito alcune considerazioni e profili problematici di alcune previsioni:

1) CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Il Decreto ha rinviato di ulteriori dodici mesi e mezzo, e cioè al 1° settembre 2021, l'entrata in vigore del Codice delle Crisi e dell'insolvenza ma non le norme che, ai sensi del secondo comma dell'art. 389 CCII, sono già entrate in vigore sin dal trentesimo giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della riforma (avvenuta il 14 febbraio 2019).

Si rammenta che, nel caso di superamento dei limiti imposti dall'art. 2477 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo permane e deve avvenire entro l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 così come stabilito dal Decreto "Milleproroghe".

2) RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il congelamento delle disposizioni in oggetto è teso ad evitare che imprese trovatesi prima dell'epidemia in condizioni economiche anche non ottimali, vedano ora una patologica perdita di capitale che, a causa di perdite straordinarie, non riflette le effettive capacità e potenzialità delle imprese compromesse. Quindi, la previsione in esame mira a eludere che le perdite di capitale impongano agli amministratori la messa in liquidazione o il rischio di esporsi alla responsabilità da gestione non conservativa, dato che le perdite – si presume – non riflettono la reale situazione patrimoniale e che non si sarebbero verificate in assenza del virus. L'obiettivo quindi sembra essere quello di congelare gli obblighi imposti nei casi in cui l'impresa manifesti situazioni di difficoltà in concomitanza con la crisi sanitaria da Covid-19 con una rappresentazione della realtà deformata da una situazione contingente e eccezionale, ma di fatto ampliandola anche a quelle situazioni di pregresse perdite rilevanti che si manifestano successivamente.

Ad oggi la sospensione opera solo per le perdite registrate nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 ma sembra ipotizzabile un'applicazione più estesa anche alle società, i cui bilanci non siano stati ancora approvati alla data di approvazione di questo Decreto.

Resta invece ferma la previsione in tema di informativa ai soci, peraltro prevista per la società per azioni, dall'art. 58 della Direttiva 1132/2017. Nel prevedere la sospensione, l'articolo 7 del decreto non richiama infatti, il primo comma dell'articolo 2446 per le S.p.A., né i commi primo secondo e terzo dell'articolo 2482 *bis* per le S.r.l. Al

verificarsi delle perdite gli amministratori saranno pertanto tenuti a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per valutare le soluzioni da adottarsi.

E ciò si raccomanda ulteriormente – valutando caso per caso – in quanto il Decreto, prevedendo la disapplicazione delle citate norme e l'esenzione di responsabilità degli amministratori (e sindaci) nelle ipotesi ivi previste, tuttavia, **nulla prevede circa l'esenzione per i reati fallimentari.**

Avv. Nicola Perrotti